

ricavabili dal rapporto SRI, è allegata alla fine della denuncia;

-l'unica valutazione ricorrente nei bilanci ENPAM (dal bilancio 2008 al bilancio 2012, passando anche attraverso i bilanci preventivi) e nelle relazioni del CS riguarda la creazione di un fondo oscillazione valori mobiliari, riguardante:

“ titoli obbligazionari...che ad oggi non hanno subito alcuna perdita in conto capitale...un accantonamento **prudenziale**...a fronte di un **potenziale, futuro aumento del rischio** connesso all'andamento dei mercati finanziari e dell'economia”;

-il concetto ribadito nei bilanci ENPAM dal 2008 al 2012 e confermato dalle relazioni del CS e del RC è che “**non essendovi sussistenza di perdite durevoli, non sono state apportate dirette rettifiche di valore**”

- anche nella sua ultima relazione al bilancio consuntivo ENPAM 2012, il CS in risposta ad una mia ulteriore denuncia sulla rappresentazione contabile delle operazioni di ristrutturazione titoli, non risponde puntualmente e in maniera motivata, affermando solo:

“In ogni caso, a consuntivo, il Collegio Sindacale e la Società di certificazione del Bilancio non hanno mai mosso rilievi in merito alla contabilizzazione di questi titoli. In particolare, i titoli ristrutturati sono stati iscritti nei titoli immobilizzati rispettando il criterio contabile nazionale e non quello mark to market adottato dagli enti creditizi, tra i quali BMPS.”, come se i principi contabili nazionali (PCN) non prevedessero mai una perdita di valore per i titoli immobilizzati e non richiedessero un valore contabile diverso dal costo in questo caso, non necessariamente uguale al mark to market (MTM) del titolo;

-l'improprio richiamo al MtM del CS, quale criterio contabile da applicare alle immobilizzazioni finanziarie, evidenzia solo la necessità di chiarire ulteriormente al CS la “mia”⁽²⁾ lettura dei PCN e di quelli internazionali, che comunque prevedono anche loro la categoria titoli immobilizzati (Held to Maturity), con la loro particolare contabilizzazione e rilevazione specifica della perdita di valore (impairment test);

-è l'impropria applicazione **ordinaria** del MtM ai titoli immobilizzati che sarebbe sbagliata e che potrebbe far emergere perdite contabili non corrispondenti a perdite economiche reali (se il titolo non viene venduto o ristrutturato), specie in investimenti come quelli purtroppo effettuati dall'ENPAM negli anni passati (bespoke CDO, cioè titoli preparati specificatamente per l'ENPAM, non quotati su mercati regolamentati (quindi titoli *over the counter* o OTC) e caratterizzati da un mercato **totalmente illiquido**);

-è invece la valutazione **straordinaria** del MtM, in casi straordinari come le ristrutturazioni titoli, che aiuta a comprendere l'esistenza di una perdita di valore (attestata oggettivamente dal prezzo di rimborso della nota CDO che ho indicato nella denuncia del 02/04/2013, dal prezzo pagato per la chiusura anticipata dei contratti di Credit Default Swaps, nonché dal prezzo pagato per l'apertura dei nuovi contratti CDS compresi nelle note CDO ristrutturate e dalle nuove ulteriori spese, anche per nuove commissioni), e a stimarla (nel caso concreto) riguardo ai PCN;

-la valutazione di tale perdita di valore nei titoli immobilizzati non quotati su mercati regolamentati non può essere caratterizzata, come nel caso dei titoli quotati su mercati regolamentati, da una discrezionalità relativamente ampia (che dovrebbe comunque misurarsi con i principi della prudenza e dell'obbligo di fornire una informazione neutrale), ma deve basarsi sui dati oggettivi certi ricavabili dai reali valori di scambio di asset e dai dati quantitativi ricavabili dai contratti di ristrutturazione, integrati dalla prudenza contabile normalmente necessaria;

-l'iter di tale valutazione, data l'importanza contabile e finanziaria dei casi straordinari di rinegoziazioni/ristrutturazioni titoli, dovrebbe essere riportato in nota integrativa e motivato, per le esigenze di chiarezza e comprensibilità ricordate all'inizio;

-a mio avviso, per riuscire a capire il problema “perdita durevole di valore” nei titoli immobilizzati, la cosa più importante da tenere a mente è che il recupero del valore contabile di un titolo di debito immobilizzato avviene attraverso la percezione negli anni degli interessi previsti contrattualmente all'acquisto e dal rimborso del credito alla scadenza (o alla vendita):

-quindi una cosa è la valutazione contabile di un titolo immobilizzato (non quotato) che non ha subito alcuna rinegoziazione/ristrutturazione e che presenta comunque un notevole ribasso del suo valore determinato da una particolare situazione dei mercati finanziari, altra è la valutazione contabile di un titolo immobilizzato (non quotato) che ha subito una rinegoziazione o una ristrutturazione che ne ha di fatto ridotto il valore, a causa di una modificazione sostanziale dei flussi cedolari (diminuendoli o rimandandoli nel tempo con lo spostamento della scadenza di rimborso) e a causa dell' ulteriore esborso di denaro effettuato dall'ENPAM per evitare il default del titolo stesso;

-i PCN affermano che nei titoli immobilizzati il criterio del costo di acquisto viene sostituito da un valore minore in caso di perdita durevole di valore, per la cui valutazione sono utilizzati i dati e le informazioni comunque acquisiti che accertino il deterioramento delle condizioni economiche -patrimoniali della società emittente;

-i PCN riguardo alla perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato, non affrontano scolasticamente tutte le possibilità, spetta agli amministratori affrontare il problema con chiarezza quando si presenta in modo oggettivo e ben documentato come nelle ristrutturazioni, e la loro discrezionalità di valutazione (che deve essere caratterizzata sempre e comunque da prudenza), si deve misurare con le perdite finanziarie effettive determinate dalle ristrutturazioni;

-i vari richiami dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) riguardo al metodo da usare per accettare la perdita durevole di valore, considerano sempre come un indicatore principale di perdita durevole di valore una compromissione dei flussi cedolari in entrata, ma non è ancor più evidente come indicatore di perdita di valore un ulteriore esborso di denaro (quindi un ulteriore flusso di denaro in uscita) da parte del possessore del titolo (necessario per tentare di evitare il default del titolo e poter sperare di riavere a scadenza il capitale speso inizialmente per acquistare il titolo stesso)?

-“La determinazione della perdita durevole di valore è un complesso procedimento di analisi che deve tener conto di molteplici fattori”, ma quale caso più semplice di un accordo di ristrutturazione, in cui i cambiamenti dei flussi finanziari sono scritti nero su bianco?

-bisogna aggiungere che la compromissione della capacità di rimborso delle note strutturate alla scadenza si ha anche quando il titolo posto a garanzia del rimborso del capitale (collaterale), presenta una riduzione del suo valore;

-tutti i documenti di seguito richiamati indicano esplicitamente che una riduzione/alterazione dei flussi di cassa attesi al momento dell'acquisto (non prevista contrattualmente al momento dell'acquisto) comporta una perdita durevole di valore.

OIC 20 Titoli e partecipazioni (16/09/2005).

“Per i titoli per i quali non è disponibile il valore di mercato vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accettare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possono compromettere la capacità di corrispondere gli interessi da parte dell'emittente medesima o il realizzo del titolo da parte del possessore, o ancora, la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente.

Gli anzidetti accertamenti devono essere effettuati anche per i titoli quotati.

La discrezionalità tecnica degli organi amministrativi nelle valutazioni prospettiche sulla durevole diminuzione del valore del titolo deve essere caratterizzata in ogni caso da prudenza”

Commissione per i Principi Contabili

(Consiglio Nazionale Ragionieri (CNR) e Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti (CNDC))

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPAIRMENT TEST DELLO IAS 36 (febbraio 2006)

(Determinazione delle perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie)

“La normativa italiana in tema di determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni (art. 2426 n. 3) Cod. Civ.).

“Come si è detto in premessa, anche se la nuova norma dell'art. 2427 n. 3 bis Cod. Civ., che richiama l'impairment test, non si applica direttamente alle immobilizzazioni finanziarie, tuttavia nella determinazione delle perdite durevoli di valore delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso, effettuate da imprese italiane che seguono le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali, i criteri dell'impairment test, nelle loro linee generali, devono ritenersi ugualmente applicabili per analogia.”

-nella bozza di revisione del PCN si tenta di essere ancora più scolastici ed esplicativi:

OIC 20 TITOLI DI DEBITO (bozza per la consultazione 27/04/2012)

39 La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale e interessi – previsti dal contratto.

E' responsabilità del redattore del bilancio effettuare un'analisi e una valutazione ponderata dei suddetti indicatori e di ogni altro elemento utile in possesso al fine di determinare quanta parte di valore del titolo possa ritenersi recuperabile. “

Un esempio (ipotetico e limite) per ben chiarire il problema:

Una cassa previdenziale privatizzata compra nel 2007 e iscrive nei titoli immobilizzati un titolo di durata decennale, scadenza 2017, con rendimento cedolare del 5% (annuale posticipato, per semplicità) e prezzo di mercato 100 per un importo complessivo di 140.000.000 €.

Tale titolo dovrebbe determinare nella sua vita finanziaria decennale un flusso di 7.000.000 di € per anno quale interessi da cedola oltre alla fine del 10 anno la restituzione del capitale: un flusso totale quindi di 210mil € contro l'esborso iniziale di 140 mil€.

Nello stesso giorno dell'acquisto (è un esempio limite, per chiarire meglio e più semplicemente il problema...) l'emittente presenta gravissimi problemi finanziari e d'accordo con la suddetta cassa "ristruttura" l'obbligazione. Il nuovo contratto prevede per l'acquirente del titolo (la cassa) la perdita di tutte le cedole e un ulteriore versamento di 26 milioni €.

In pratica la cassa previdenziale perde (per sempre...) 70 mil.€ di cedole in 10 anni e deve inoltre sborsare altri 26 mil per poter sperare di riavere 140 mil tra 10 anni, per una perdita finanziaria totale di 96 milioni in 10 anni;

-anche uno sprovvveduto (finanziariamente...) si rende conto della perdita finanziaria che la suddetta cassa previdenziale subisce in questo caso;

-il punto fondamentale è che bisogna rendere conto in bilancio non solo dell'esborso finanziario aggiuntivo (registrandolo nel conto economico) ma anche della perdita durevole di valore derivata dalla perdita definitiva delle cedole e dalla perdita dell'esborso aggiuntivo (non rimborsabile, in questo specifico ipotetico caso);

-la cassa previdenziale (nel caso proposto), applicando il test della recuperabilità dei flussi finanziari per le immobilizzazioni finanziarie, dovrebbe riportare nello stato patrimoniale come perdita durevole di valore del titolo immobilizzato in oggetto la differenza tra il costo di iscrizione e la somma del valore attuale dei flussi cedolari perduti e dell'ulteriore esborso di denaro cash, quindi dovrebbe contabilizzare nello stato patrimoniale una perdita durevole totale di circa 80 mil € derivanti per 26 mil € dall'esborso aggiuntivo e per i restanti 54 dalla perdita delle cedole (come da tabella 2 allegata alla fine della denuncia)

-la perdita durevole è da iscrivere in bilancio direttamente sul valore contabile del titolo;

-tale perdita non è recuperabile nello stato patrimoniale, anche se annualmente il conto economico registrerà l'effetto finanziario del passare del tempo (unwinding dell'attualizzazione), e il (promesso) recupero del valore nominale tra 10 anni non sanerà quindi le perdite finanziarie subite;

-L'ENPAM presenta almeno un caso compatibile con quello proposto ad esempio, il titolo XS0324333086 XELO PLC 20/12/2017 Ferras CDO140 mil € che è stato ristrutturato nel 2010;

-il titolo Xelo Ferras corrispondeva cedole semestrali pari 6M Euribor + 1,60% e in meno di 2 anni ha fruttato all'ENPAM il 10,13% del nozionale (14.182.000 €, circa 8 mil € l'anno), ma la ristrutturazione ha modificato il profilo cedolare, eliminandolo;

-l'elevato rating del titolo AA+ faceva sicuramente pensare (al momento dell'acquisto) che avrebbe ottenuto le cedole sul nozionale completo (140.000.000 €) per tutti i 10 anni.

-anche tutti i titoli CDO che hanno avuto iniezioni di capitale dovevano essere almeno sottoposti al test per verificare l'esistenza di una perdita durevole di valore, e lo stesso identico test doveva essere eseguito per tutti i titoli che hanno subito rinegoziazioni delle condizioni contrattuali;

-risulta difficile da comprendere, alla luce dei documenti riportati in estratto, come mai il CS e il RC nonostante le denunce più volte inviate, non abbiano mai affrontato in maniera approfondita nelle relazioni al bilancio tali problemi, e non abbiano richiesto al CdA una valutazione approfondita e trasparente per gli iscritti;

-risulta difficile da comprendere, alla luce dei documenti riportati in estratto, e delle denunce più volte inviate, una delle conclusioni del rapporto "Verifica attività Fondazione ENPAM in materia di investimenti mobiliari" stilato dal Comitato di Controllo Interno ENPAM (2011):

"la trasposizione in bilancio degli esiti delle procedure di investimento risulta completa e trasparente";

2- riguardo alla gestione dei titoli immobilizzati ristrutturati nel 2010 (CDO) e le relative commissioni di performance

-nel bilancio consuntivo 2012 il CdA ENPAM spiega con maggior dettaglio la valutazione del portafoglio CDO e troviamo scritto :

"Alla scadenza dell'ultima nota del portafoglio verranno pagate le commissioni di performance ai gestori, sulla base dei risultati complessivamente prodotti. Il monitoraggio delle note da parte dell'Ente comporta la stima di queste commissioni, il cui importo stimato viene detratto dal valore complessivo di ogni titolo."

-dispare il fatto che tale metodo di stima e rilevazione di onere futuro sembra comunque una compensazione di partite, espressamente vietata dal Codice Civile, e che il CS nella sua relazione al bilancio consuntivo ENPAM 2012 ha espressamente rilevato che *"non sono state effettuate compensazioni di partite"*, è la prima volta che in un bilancio ENPAM abbiamo la dichiarazione di probabili oneri futuri dovuti a commissioni di performance, benché queste fossero già chiaramente conosciute dal CdA nella loro dinamica già dalla data delle ristrutturazioni;

-è chiaro che a seconda dei risultati ottenuti nella gestione dei CDO il valore che ENPAM recupererà alla scadenza di tutti i titoli sarà decurtato dalle commissioni di performance ;

-ad esempio, se il valore a scadenza di tutti i titoli sarà il 100%, l'ENPAM anche molto successivamente alla scadenza

di un titolo (il titolo Eirles Two 337 ad esempio che è scaduto quest'anno) dovrà pagare commissioni di performance anche per quel titolo e quindi alla fine per quel titolo già scaduto, avrà incassato non il 100% (come già iscritto in bilancio, come per il titolo Eirles Two 337), ma il 97% (100%-3%, che sembra essere la commissione di performance da pagare per tale risultato);

-tale eventualità doveva essere riportata in bilancio, nell'apposito fondo rischi;

-ma l'ENPAM prevede il pagamento delle commissioni di performance anche per un risultato "negativo" come la riscossione solo del 80% del valore di liquidazione delle note (valore comprendente quindi anche l'importo della liquidità presente nel conto separato utilizzato dal Portfolio Manager, eventualità che invece nell'ipotetico esempio prima riportato per spiegare il test di recupero dei flussi finanziari, non è stata considerata, per semplificare la trattazione);

-tutto questo non è nient'altro che una ulteriore conferma della perdita di valore dei titoli, un'ulteriore aggiunta di quota parte di perdita di valore (commissione di performance) e una indicazione di una probabile ulteriormente aggiuntiva, quota parte di perdita di valore da tenere in conto nella valutazione contabile dei titoli, oltre che un rilevante onere futuro per commissioni di performance da appostare in bilancio (per nulla irilevante su circa 460 mil € di nozionale...);

-la stima indiretta della probabile ulteriormente aggiuntiva, quota parte di perdita di valore la fornisce direttamente l'ENPAM (ma non viene né contabilizzata né spiegata in bilancio...) prevedendo un premio per il Portfolio Manager (commissione di performance) per un risultato superiore alla stima ENPAM del probabile tasso di recupero del titolo senza intervento diretto del Portfolio Manager (probable recovery rate quindi dell'80%, ma considerando anche nell'importo la liquidità presente nel conto separato, e probabile perdita durevole di valore uguale quindi al 20% del capitale investito);

-nell'esempio ipotetico già descritto, è come dire che dopo 10 anni la cassa previdenziale, a seguito della ristrutturazione del titolo, spera di incassare non i 140 mil € che si aspettava quando ha comprato il titolo, ma, grazie all'intervento del Portfolio Manager, almeno il 78% (80%-2% di commissioni di performance), cioè 109,2 mil €, con una ulteriore perdita finanziaria (dopo 10 anni) di 30,8 mil €, e una complessiva perdita durevole di valore di circa 100 mil €, che determina una svalutazione del titolo dello stesso valore, con iscrizione nello stato patrimoniale al nuovo valore di 40 milioni. (la tabella 2 riporta il calcolo della perdita anche in questo caso);

-Quest'ultimo rilievo rende ancora più evidente che la singola ristrutturazione deve essere trattata e spiegata unitariamente (in tutte le sue componenti contabili e finanziarie) analiticamente, per rendere chiari agli iscritti oneri presenti e futuri, perdite attuali e future;

3-riguardo la ristrutturazione del titolo XS0261565138 45 mil € ANTHRACITE RATED INV 100% LINKED TO THE TARCHON MANAGER ALPHA RISK SCORE FUND 26/07/2018.

-nel bilancio di previsione 2012 leggiamo:

"Per quanto riguarda il titolo Anthracite linked to Tarchon euro 45 milioni, per il quale Lehman Brothers aveva prestato la garanzia, la nota vale oggi circa 77%, e tale valore è rappresentato pressoché interamente da liquidità. Sono in corso negoziazioni per il recupero di tali disponibilità, e si prevede che la chiusura della operazione possa avvenire entro pochi mesi."

-nel bilancio consuntivo 2011:

"Infine, la nota ANTHRACITE (V.N. € 45.000.000) ceduta alla fine dell'esercizio, ha consentito attraverso "lo smontaggio" della stessa di recuperare liquidità per € 30.381.252 e di mantenere il fondo sottostante Tarchon per un valore di € 4.258.106. Il totale recuperato quindi è stato pari ad € 34.639.358 con una perdita pari ad € 10.360.642. Nel Fondo Oscillazione erano stati accantonati € 12.000.000, di conseguenza si è potuto registrare un recupero pari ad € 1.639.358."

-normalmente le operazioni di "smontaggio note strutturate" sono assistite dalla sottoscrizione di accordi di manleva illimitata verso l'emittente e il trustee tali da tenerli indenni da future spese legali per richieste danni, di cui sicuramente il Cda e il Cs erano a conoscenza;

-non troviamo né nei bilanci consuntivi 2011 e 2012, né nelle relazioni del Cs o di altri organi di controllo nessuna indicazione né su tali accordi né su altre richieste giudiziarie o transattive ad essi legate, il cui onere/rischio stimato andrebbe appostato nell'apposito fondo rischi/oneri;

4-riguardo al Collegio Sindacale, al Revisore dei Conti e al Comitato di controllo.

Normalmente l'organo amministrativo deve trasmettere "documenti e notizie utili" (art. 2409 ter, 3° comma, del

Codice Civile) alla società di revisione, tra le quali quelle più significative dovranno essere oggetto di trascrizione nel libro della revisione (per es. **informazioni relative a complesse operazioni straordinarie come le ristrutturazioni titoli di ingente valore o le transazioni...**). Inoltre il Collegio Sindacale (e gli altri organi di controllo), si scambiano informazioni "rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti" (art. 2409 *septies* del Codice Civile);

RILEVATO

-sembra che nei passati bilanci consuntivi ENPAM, le stime contabili relative ai titoli immobilizzati abbiano sottostimato l' effetto finanziario e contabile delle numerose operazioni di rinegoziazioni e ristrutturazioni titoli effettuate;

sporge denuncia formale ex art. 2408cc al Collegio Sindacale affinché lo stesso chiarisca:

-i motivi per cui, nonostante numerose denunce da me inviate dal 2008 ad oggi, e la chiarezza obiettiva delle indicazioni a riguardo fornite dai PCN, non siano mai state considerate contabilmente e finanziariamente le perdite durevoli di valore determinate tra l'altro, dall' eliminazione/riduzione delle cedole e dallo spostamento in avanti nel tempo del rimborso del capitale nelle diverse rinegoziazioni e ristrutturazioni titoli effettuate negli anni dalla Fondazione ENPAM;

-e, inoltre:

1- riguardo la perdita durevole di valore di tutti i titoli immobilizzati rinegoziati/ristrutturati.

-Quanti e quali siano i titoli che prima della rinegoziazione/ristrutturazione prevedevano la corresponsione periodica o una tantum di una cedola fissa e/o variabile, il suo ammontare e la periodicità;
-Quanti e quali siano i titoli che a seguito delle rinegoziazioni/ristrutturazioni hanno visto cancellare la cedola contrattualmente prevista, diminuirla e/o alterarne la corresponsione o spostare nel tempo il rimborso del capitale;
-quanti e quali titoli abbiano evidenziato una riduzione notevole del collaterale posto a garanzia della riscissione delle cedole o del capitale a scadenza, tale da determinare poi la loro rinegoziazione o ristrutturazione;

2- riguardo i Portfolio Manager dei titoli immobilizzati ristrutturati (CDO) e le relative commissioni di performance:

-il totale complessivo e titolo per titolo delle commissioni di performance da riconoscere ai portfolio manager nel caso (sperabile...) che tutti i CDO rimborsino il loro valore nominale (il 100%);
-a quanto ammontava inizialmente, titolo per titolo, la liquidità disponibile per le attività di protezione e trading del Portfolio Manager;
- se nei contratti con i 2 gestori dei portafogli CDO le attività di dynamic hedging e le altre attività di investimento della liquidità (presente nel conto separato a loro completa disposizione) siano libere (prevedendo quindi anche investimenti di tipo leveraged, che espongono a perdite superiori alla reale disponibilità presente nei conti), mettendo a rischio di perdita ulteriori somme, oltre a quelle già investite dall'ENPAM;
-i motivi per cui l' importo delle commissioni di performance non siano state appostate nella loro più probabile stima nell' apposito fondo rischi;
-se il metodo seguito dall' ENPAM nel determinare la stima del valore dei titoli CDO, effettuando una compensazione tra probabili utili e probabili oneri, non prefigura una compensazione di partite, espressamente vietata dal Codice Civile;

-se esiste a suo parere la necessità che il CdA ENPAM nei prossimi bilanci consuntivi ENPAM preveda una informazione più puntuale, analitica e particolareggiata dell' andamento di operazioni di particolare rilievo finanziario come il complesso dei titoli CDO ristrutturati;

3 riguardo alla ristrutturazione del titolo Anthracite:

-i motivi per cui il CdA ha ritenuto di non evidenziare nei bilanci 2010,2011 e 2012 i rischi di oneri futuri derivanti dallo "smontaggio" del titolo e dalla garanzia di manleva **illimitata** accordata, né l'esistenza di richieste di danni da parte di Lehman Brothers (L.B);
-i motivi per cui il sia il CS sia il RC hanno ritenuto di non evidenziare in nessuna loro relazione i rischi di oneri futuri derivanti dallo "smontaggio" del titolo e dalla garanzia di manleva accordata;
-le eventuali stime effettuate dal CdA di tali oneri futuri, e le eventuali indipendenti stime degli organi di

controllo (CS,RC e CCD):

- le richieste iniziali di LB e l'evoluzione delle cifre da queste richieste nel tempo;
- l'insieme delle spese legate allo smontaggio della nota a qualsiasi titolo effettuate:
- spese per legalità/consulenti;
- spese per ricorsi in sedi nazionali e/o internazionali;
- quanto per qualsiasi altro onere derivante dalla gestione dello smontaggio della nota, dai ricorsi intentati, dalle transazioni effettuate. -

- se, l'insieme di tali spese non è da ricomprendersi nella determinazione del valore finale del titolo Antracite;

4- risarcimento al Collegio Sindacale, al Rapporto dei Conti e al Consiglio di Controllo Interno:

- a quale titolo di controllo è stata sottoposta l'estensione del regolamento di contabilità ENPAM e se lo stesso è stato sottoposto all'attenzione della Corte dei Conti, dato che la stessa Corte dei Conti aveva già riscontrato nel bilancio consuntivo ENPAM 2009 impostazioni notevolmente differenti dalla prassi consigliata dal PCN per la rappresentazione contabile dei titoli zero coupon, affermando nella sua relazione 24/2011 del 14/04/2011: "Si tratta di una scelta di riconfigurazione contabile sulla quale né il Collegio sindacale né la Società di revisione hanno formulato obbiettori, ma che rischia di rendere meno leggibili le scelte di investimento compiute" (come da me già prima rilevato nella denuncia del 21/09/2010);

- quali attività di controllo vengono effettuate dagli organi preposti a garanzia di trasparenza, imparzialità e legalità per verificare la completezza, correttezza e pertinenza delle informazioni su cui si basano le stime contabili, normalmente e in casi straordinari come le ristrutturazioni titoli, e come controllano gli stessi se vi sono indicatori di possibili ingegnerie da parte degli organi direttivi ENPAM nella determinazione delle stime contabili, che possono alterare la richiesta aggiornata delle informazioni nel bilancio;

- se e quali sono, per le stime contabili di maggior rilievo (quali possono essere alcune rilevanti ristrutturazioni titoli), le procedure di controllo che effettua la Direzione ENPAM, se esse sono svolte a livello di responsabilità adeguata e se di esse risulta evidente nella documentazione a supporto delle stesse;


- se a garanzia di trasparenza e imparzialità non sia da richiedere al CdA ENPAM, in caso di acquisto, vendita o ristrutturazione di titoli strutturati e/o OTC, fondi chiusi e private equity, la disponibilità piena di visone agli iscritti (dopo la chiusura delle singole operazioni) dei prospettivi/termos sheebo/bilanci riguardanti tali investimenti, con il prezzo/ammontare, data e ora di chiusura del contratto e la relativa analisi di conoscenza effettuata dai servizi finanziari dell' ENPAM, modificando adeguatamente il regolamento ENPAM di accesso ai documenti amministrativi.

Cordiali saluti

Francesco Ricci
13/10/2013

02/04/2013

Al Presidente del Collegio Sindacale ENPAM
 Dott. Ugo Venanzio Gaspari



e p. c -
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)

Presidente FF: Dott. Giuseppe Stanghini

Commissario: Dott. Rino Tarelli

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale per le politiche previdenziali

Dott. Edoardo Gambacciani

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettore Generale Capo: Dott. Domenico MASTROIANNI

Ufficio VIII

Dirigente: Dott.ssa Angela LUPO

Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli enti

Presidente - Dott. Raffaele Squitieri

Oggetto: denuncia ex art. 2408 cc

Il sottoscritto dott. Franco Picchi odontoiatra nato a Pietrasanta il 27 marzo 1957 e ivi residente in via Rovai 23 frazione Marina iscritto all' Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, albo Odontoiatri al n° 47 , iscritto obbligatoriamente a codesto ente, espone quanto segue.

PREMESSO che:

-le recenti disavventure finanziarie giudiziarie del Monte dei Paschi di Siena (BMPS), precipitate dopo la pubblicazione della notizia del rinvenimento di un contratto "segreto" (il *Mandate Agreement* relativo alle modalità di ristrutturazione delle notes Alexandria, che sembra fossero state nascoste sia al Consiglio di Amministrazione (CdA) che ai revisori dei conti della BMPS), hanno evidenziato a tutti che nelle operazioni di ristrutturazioni titoli è possibile un accordo tra la banca che effettua la ristrutturazione e il soggetto che detiene il titolo oggetto della ristrutturazione, per scambiarsi titoli (*asset exchange*) non al loro reale (*svalutato*) prezzo di mercato, ma, ad esempio, al prezzo nominale, non facendo così emergere nel bilancio del soggetto che detiene i titoli oggetto dell'*asset exchange* le perdite *"reali"* che verrebbero evidenziate dalla vendita a condizioni reali di mercato degli stessi;

- l' apparente perdita subita dalla banca ristrutturatrice nell'acquisto di titoli ad un valore assai maggiore del loro valore di mercato viene prontamente ricompensata dalla contemporanea vendita da parte della banca allo stesso soggetto di un titolo ad un valore maggiore del reale valore di mercato dello stesso;
- lo scambio non è mai a costo zero per chi detiene i titoli in perdita, dato il peggioramento inevitabile della rischiosità del nuovo investimento, che deve comunque coprire anche (perlomeno) le spesse milionarie spese di ristrutturazione

-nella relazione degli amministratori del BMPS relativa al punto 4 dell'ordine del giorno della prossima assemblea ordinaria degli azionisti del 29/04/2013, recentemente reso disponibile
<http://www.mps.it/NR/rdonlyres/221D15FF-2F64-4B65-AB9B-E9C514AEE18D/67161/Relazione sul punto 4 all'ordine dell'Assemblea ordinaria.pdf>

si legge che nel corso del 2009 le notes Alexandria " erano divenute fortemente minusvalenti. In quella situazione, i vertici della Banca hanno ritenuto di non far emergere tale perdita.

E' stata quindi creata, con il contributo decisivo di Nomura, , una complessa operazione nella quale è stato "traslato" il valore negativo delle notes Alexandria, con in più l'aggravio di un ragguardevole ricarico a beneficio di Nomura:

..la minusvalenza delle notes Alexandria, quantificata dalle parti in Euro 220 milioni alla data del 22 settembre 2009, veniva "assorbita" da Nomura (tramite uno scambio del sottostante delle notes Alexandria) e contestualmente veniva posta a carico della Banca, tramite le nuove operazioni finanziarie, una nuova passività il cui fair value iniziale, non rilevato in bilancio, era negativo per ben Euro 308 milioni. La nuova operazione dell'estate 2009 ha posto, in tale modo, in capo alla Banca aggravi e rischi sotto l'apparenza di

un'ordinaria operazione di carry trade (ossia di un'operazione di raccolta fondi finalizzata all'investimento in titoli più remunerativi)".

-La complessa operazione finanziaria finalizzata (secondo il CdA della BMPS) a non far emergere la perdita è iniziata con un'operazione di Asset Exchange;

-Anche l'operazione Santorini, secondo il CDA della BMPS, è stata determinata dallo stesso motivo: il vertice della Banca ritenne di non far emergere in bilancio una perdita e ha ideato e strutturato per la Banca una complessa operazione nella quale "traslare" sostanzialmente il valore negativo del Collared Equity Swap dal veicolo Santorini alla Banca, con in più l'aggravio di un raggardevole ricarico a beneficio di Deutsche Bank (DB), non rilevato così a bilancio.

Anche qui, secondo il CDA della BMPS, dissimulando un'ordinaria operazione di carry trade (ossia un'operazione di raccolta fondi finalizzata all'investimento in titoli più remunerativi).

-Inoltre, secondo il CDA della BMPS, non solo non è stata evidenziata l'origine delle predette perdite, ma si è anche operato in modo tale per cui le passività implicite nelle nuove strutture contrattuali, realizzate tramite le operazioni con Nomura e DB, non sono state correttamente contabilizzate;

- secondo i periti nominati da BMPS il management della banca perfeziona le due complesse operazioni finanziarie perché "desidera occultare tali perdite per mantenere indenni dai loro effetti il conto economico e il capitale di vigilanza; seguendo uno schema valido sia per Santorini che per Alexandria, in ognuna delle due vicende si costruiscono (con l'assistenza di primarie banche internazionali, che agiscono come controparti di BMPS in cambio di consistenti profitti) due operazioni finanziarie apparentemente indipendenti ma in realtà intrinsecamente collegate tra loro. La prima ("operazione di salvataggio") ripiana le perdite dell'investimento pregresso, la seconda ("operazione in perdita") serve unicamente a finanziare la prima ed espone la banca a un rilevante danno economico e patrimoniale, oltre che al rischio di ulteriori, consistenti perdite. In altri termini, si crea un provento per dare ossigeno alla società-veicolo, ma lo si fa a danno della banca, che stipula un'operazione nata in perdita la cui unica "logica", se così si può dire, è quella di occultare le perdite originarie";

*-secondo i periti nominati da BMPS, queste nuove operazioni finanziarie in cui vengono "trasferite" le perdite (**opportunamente maggiorate in modo da riconoscere consistenti profitti in capo alle banche controparti**) vengono rappresentate in bilancio **in modo volontamente reticente**, attraverso modalità di contabilizzazione gravemente carenti e non conformi ai principi contabili;*

*-dal 2008 ho indirizzato esposti e denunce al Collegio Sindacale ENPAM (CS), invitandolo a verificare approfonditamente le modalità con cui avvengono le operazioni straordinarie, di rilevante importo e di ristrutturazione di titoli CDO (**all.1**);*

*- in particolare ho chiesto varie volte di verificare le modalità che hanno portato all'acquisto nel 2007 del titolo Xelo PLC Ferras CDO 140 mil € isin XS0324333086 (**Xelo**), avvenuto attraverso lo scambio dei titoli Deutsche Bank FRN 15 isin XS0166288240 , Deutsche Bank Eirles FRN 04/15 isin XS0188890643, Arlo IV Ltd FRN 2015 isin XS0238518731 (**all. 2**), e alla sua successiva rinegoziazione contrattuale nel 2009;*

-a livello contabile, in ottemperanza dei principi di competenza e prudenza e nel rispetto del fondamentale principio di chiarezza richiesto nell'estensione del bilancio civilistico , gli effetti economici delle operazioni di ristrutturazione/rinegoziazione titoli che cristallizzano una variazione del valore capitale di una obbligazione devono essere rilevati al conto economico.

RILEVATO che:

*-nei documenti a me consegnati dall' ENPAM in data 18/11/2010 , ottenuti a seguito di diffida ad adempiere alla decisione a me favorevole della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (inizialmente bloccata dal ricorso presentato dall'ENPAM al TAR Lazio), relativa alla mia richiesta di accedere ai documenti dell'operazione finanziaria che ha portato all' acquisto del titolo Xelo , ho ritrovato alcuni documenti correlati all' operazione di asset exchange tra ENPAM e BARCLAYS (*lettere di permuta condizionata e conditional asset exchange letters*);*

*-nella Bozza Versione(3):23 luglio 2007 del "Contratto di Vendita e Acquisto Condizionato" (**all.3**) la controparte bancaria richiede all' ENPAM di confermare:*

"i) di aver richiesto che l'operazione di cui al presente contratto venga posta in essere a un livello di prezzo differente da quello disponibile attualmente sul mercato per operazioni dello stesso tipo o aventi in oggetto i medesimi strumenti finanziari;

ii) di essere al corrente che nel contesto dell'operazione ENPAM venderà a Barclays Capital i titoli ad un prezzo più vantaggioso (in una percentuale compresa tra il 4% ed il 6%) rispetto a quello che si sarebbe ottenuto in assenza della corrispondente vendita a ENPAM da parte di Barclays Capital delle Notes. Quanto sopra descritto verrà trasferito nella determinazione del valore delle Notes;

iii) la finalità dell'operazione è quella di acquistare un nuovo strumento, che riflette il cambiamento da parte di ENPAM della visione relativa all' andamento dei mercati;
 iv) che sussiste una valida ragione commerciale perché l'operazione venga conclusa ad un prezzo differente da quelli di mercato e di non essere al corrente di alcun impedimento di carattere contabile, legale, fiscale o regolamentare per la conclusione di operazioni di questo tipo;
 v) di aver discusso i dettagli dell'operazione con i propri revisori esterni e che gli stessi hanno individuato il corretto trattamento contabile dell'operazione.”

-tali richieste non figurano però poi nel “Conditional Asset Exchange Letter” finale del 21 settembre 2007, (all.4), dove leggiamo comunque al paragrafo 4. Representations of ENPAM:

iv) *Asset Exchange. ENPAM is aware that the valuation of the Exchange Notes together with the Barclays Cash Component, if any, payable by Barclays under Clause 1 above will reflect the sum of the economic value of the Assets (including the Accrued Interest Amount) and the ENPAM Cash Component that are being exchanged and also restructuring costs (such as hedging and transaction costs, credit considerations, market liquidity or bid/offer spreads). Barclays Capital does not make any statement as to the value of the Exchange Notes. Given this, ENPAM represents to Barclays that it will seek and obtain an independent valuation for the Exchange Notes. ENPAM represents to Barclays that there is a valid commercial reason for this asset exchange and that it is not aware of any legal, tax or regulatory impediment to its entering into a transaction of this nature.*

v) *Accounting treatment. ENPAM confirms that it has discussed this structure of the Transaction including the Asset Exchange in detail with its internal and external auditors, that such auditors have confirmed the appropriate accounting treatment and have confirmed that they are not aware of any accounting impediment to its entering into a transaction of this nature.*

-la traduzione di quanto sopra riportato la troviamo nella “Lettera di Permuta Condizionata” datata 14 settembre 2007(all.5):

iv) *Permuta di Strumenti Finanziari. ENPAM si rende conto che la valutazione degli Strumenti Oggetto della Permuta rifletterà il valore economico degli Attivi Obbligatori e degli Attivi Facoltativi che sono stati scambiati ed anche dei costi di strutturazione (quali la copertura e il costo dell'operazione, la copertura del credito, la liquidità di mercato o il bid/offer spreads). Barclays Capital non fa alcuna affermazione circa il valore degli Strumenti Oggetto della Permuta. Ciò detto, ENPAM conferma e rappresenta a Barclays che richiederà ed otterrà una valutazione indipendente per gli Strumenti Oggetto della Permuta. ENPAM afferma e rappresenta a Barclays che esiste una valida ragione commerciale per tale permuta di strumenti finanziari e che non è al corrente di alcun impedimento legale, fiscale o regolamentare alla conclusione da parte sua di operazioni di tale natura.*

v) *Trattamento Contabile. ENPAM conferma di aver valutato la struttura dell'Operazione, incluse le Permute di Strumenti Finanziari, con i suoi revisori contabili interni ed esterni, i quali hanno confermato l'adeguatezza del trattamento contabile e di non essere a conoscenza di alcun impedimento contabile alla conclusione da parte di ENPAM di una operazione di questa natura.*

-nel verbale conseguente al mio accesso ai documenti della Fondazione ENPAM del 18/11/2010 (all.6), relativo all'operazione di asset exchange Xelo si afferma:

“Il Dott Franco PICCHI ha precisato che ha anche richiesto all'Ente di presentare: i documenti relativi all'operazione su citata preparati da eventuali altri Advisors (oltre BARCLAYS BANK) e presentati all'E.N.P.A.M.; i reports e le proposte formulate dal Comitato Investimenti Mobiliari o dal Servizio Investimenti e Gestione Finanziaria relativi all'investimento Xelo, presentati al Consiglio di Amministrazione; l'eventuale documentazione di consulenti esterni o interni all'Ente, nonché quella prodotta dall'Ente stesso riguardante la valutazione sulla convenienza dell'investimento proposto da BARCLAYS BANK.

A questo punto è stato comunicato che tale documentazione non è disponibile in quanto all'epoca non veniva richiesta dall'Ente nelle procedure di acquisto di titoli.”

-nella relazione del CS al bilancio consuntivo ENPAM 2009 a seguito di 5 mie denunce ex art.2408 è scritto, tra l' altro (all.7):

“il Collegio prende atto che il titolo “ARLO IV Ltd FRN 2015” è stato dismesso al valore nominale oltre al regolare incasso della relativa cedola maturata”;

-nelle controdeduzioni della società Mangusta Risk (ancora Risk Advisor dell'ENPAM) al rapporto redatto nel 2010 dalla società SRI Group sul portafoglio obbligazionario detenuto dall'ENPAM, si legge, riguardo all'asset exchange che ha portato all'acquisto del titolo “XELO” (all.8):

“Ad ulteriore riprova di questo, può essere utile analizzare la storia del primo titolo in esempio (CDO Xelo Ferras 2017), sottoscritto nel 2007, e verificabile in base alla copiosa documentazione prodotta ed alle attività svolte insieme ad ENPAM.”

SRI indica a fine 2007 un prezzo del 71% segnalando una perdita del 29%. Non si comprende perché la SRI ometta di riportare il prezzo di emissione del titolo 77% effettivamente pagato da ENPAM, come facilmente rilevabile dalla documentazione in suo possesso; con una perdita quindi del 6% e non già del 29% come riportato.”;

-nel bilancio consuntivo 2007 si rileva invece un prezzo d'acquisto del titolo Xelo del 100%;

-ancora, nelle stesse controdeduzioni Mangusta Risk scrive riguardo alla ristrutturazione eseguita sul titolo Xelo successivamente, nel dicembre 2009:

“Al momento della sostituzione della tranne, il CDO viene pagato un prezzo del 33%”, equivalente a circa 46,2 mil €; Nell’aprile del 2010, il gestore selezionato comincia l’attività di gestione e protezione definitiva”

- nel documento “Xelo PLC Directors' Report and Financial Statements Year ended 31 december 2009” (all.9), al paragrafo **19 Significant event since year end** è scritto:

Since the year end and Ferras CDO were redeemed.

€

A summary of the most recent valuations dated 30 April 2010 is set out below

	30 April 2010 Fair value €	31 December 2009 Fair value €
Ferras CDO	-	41,292,673

Da tale documento contabile si evince che il titolo Ferras CDO è stato rimborsato dopo il 31/12/2009 e al 30/04/2010 non esisteva ancora effettivamente un “nuovo” titolo Xelo, frutto della ristrutturazione, mancando il gestore selezionato.

-nel documento elaborato dal Comitato di Controllo Interno ENPAM (CCI): “Verifica attività Fondazione ENPAM in materia di investimenti mobiliari” si legge (all.10):

“Il livello di organizzazione sottostante le decisioni di investimento mobiliare, nei suoi vari momenti funzionali può essere facilmente attivato sia dagli organi formali del controllo, a partire dal Collegio Sindacale, sia dai Consiglieri di Amministrazione interessati a verificarne i contenuti.

La documentazione disponibile, nella reportistica dell'advisor, come nelle attività istruttorie dei soggetti di decisione, ivi compreso il CdA, consente di identificare le cause e gli strumenti di intervento della ristrutturazione di alcune tipologie di investimento”

e

“b) La trasposizione in bilancio degli esiti delle procedure di investimento risulta completa e trasparente.”;

-nel bilancio consuntivo ENPAM 2010 si legge a pag 54(all.11):

“Il titolo CREDIT SUISSE INTERNATIONAL è stato oggetto invece di una operazione di “asset exchange” con altro titolo a capitale garantito che ha permesso la ripresa di valore per l’importo in precedenza accantonato (€ 10.000.000)”.

L'inciso si riferisce al titolo CREDIT SUISSE 5 Y ECPI Redemption Serenity note 06/02/2013 svalutato nel fondo oscillazione titoli 2009 per 10 mil. € (50% del valore nominale e di carico)

L'asset exchange sembra essere avvenuto con la contemporanea sostituzione di 3 titoli, di importo nominale totale coincidente (65 mil €) con il valore nominale del nuovo titolo acquistato, che è stato assunto anche come valore di carico del titolo in bilancio, come da tabella:

Titoli rimborsati per estinzione anticipata e sostituzione con altri:

Descrizione	Data	Importo (Valore nominale)
CREDIT SUISSE Note linked to inflation Plus HOLT 19/6/2018	26/07/2010	25.000.000
CREDIT SUISSE 5 Y ECPI Redemption Serenity note 06/02/2013	26/07/2010	20.000.000
CREDIT SUISSE International principal protected Notes due 2019 with dynamic asset allocation Linked to the performance of a dedicated mutual fund basket reference portfolio 15/4/2019	26/07/2010	20.000.000
		TOTALE
		65.000.000
Titoli acquistati		Valore di carico
CREDIT SUISSE CLN linked to European inflation 26/7/2021(v. n. € 65.000.000)	26/07/2010	65.000.000

-gli estensori del bilancio forse non si erano resi conto che il titolo acquistato CREDIT SUISSE CLN linked to European inflation 26/7/2021(v. n. € 65.000.000) presentava nel bilancio consuntivo ENPAM 2010, al 31/12/2010 un valore di mercato di 46.723.500 € (un deprezzamento di circa il 30% in soli 5 mesi derivato forse dalla "traslazione" sul nuovo titolo del valore "reale" degli altri titoli);

-nel bilancio consuntivo 2011 lo stesso titolo presenta un costo di carico "corretto" in diminuzione a 82% dell' importo nominale (senza che i motivi di questa correzione vengano evidenziati dal CS o dal Revisore dei Conti (RdC)), ma presenta ancora (inspiegabilmente?) un valore al costo di carico e un valore di bilancio di 65 mil €, pur in presenza di una ulteriore svalutazione "decretata" dal mercato, che ha portato il valore di mercato del titolo a circa 43,3 mil € (66,3%).

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Franco Picchi sorge formale denuncia ex art. 2408 cc affinché il Collegio Sindacale chiarisca:

- 1) se il Presidente del Collegio Sindacale ENPAM e il Collegio Sindacale stesso sono sempre stati coscienti che operazioni contestuali di acquisto e vendita titoli (Asset Exchange, o sostituzione titoli) possono essere usate anche per nascondere perdite finanziarie, oltre che a favorire incassi milionari di commissioni, e se ha avuto conezza che tale conoscenza era condivisa tra gli altri organi di controllo (CCI e RdC) ;
- 2) se il notevole ricorso a questo metodo di sostituzione titoli da parte di ENPAM nel 2007 rispetto agli anni precedenti (un totale di 300 milioni € di sostituzioni nel 2007), e gli esposti da me inviati in data 05/11/2008 e 19/12/2008, non hanno allertato il CS e il Revisore dei Conti (RdC), spingendoli a verifiche accurate e mirate e se tale cifra totale non ha allertato anche il CCI nella sua successiva, più recente verifica;
- 3) quali indagini pertanto sono state eseguite dal CS, dal RdC e dal CCI per verificare che nelle diverse operazioni di sostituzione titoli intraprese dall' ENPAM non siano avvenute transazioni a valori diversi da quelli di mercato, per nascondere eventuali **reali** perdite in conto capitale dei titoli posseduti dall' ENPAM e scambiati nelle operazioni;
- 4) se tali indagini hanno riguardato anche l' iter precontrattuale di tali operazioni e i documenti di accompagnamento scambiati durante la trattativa;
- 5) se i dirigenti finanziari e contabili ENPAM, su richiesta del CS e/o dei RL e del CCI, hanno sempre messo a disposizione tutta la documentazione dei titoli (precontrattuale e contrattuale);
- 6) se e da chi è stata fatta una reale valutazione indipendente dell' effettivo valore degli strumenti oggetto della permuta che ha portato all' acquisto del titolo Xelo Ferras CDO, come richiesto da Barclays e sottoscritto dal Presidente ENPAM, oppure se quanto confermato e sottoscritto dal funzionario ENPAM che ha controfirmato il verbale del mio accesso ai documenti della Fondazione ENPAM datato 18/11/2010 (non casualmente uno dei funzionari che hanno seguito la trattativa dell' operazione finanziaria) corrisponda a verità;
- 7) se nell'operazione finanziaria Xelo Ferras CDO, il valore di mercato dei titoli oggetto di vendita anticipata o "sostituzione" differiva, alla trade date e di quanto, dal loro valore nominale e di conseguenza, se il valore reale del titolo Xelo all'acquisto era non di 140 milioni come appostato in bilancio, ma solo di circa 108 milioni, come sembra sostenere Mangusta Risk nel suo elaborato, dovendo così riportare in retifica al

bilancio 2009 una perdita di oltre 30 milioni di €;

8) i motivi per cui pur in presenza di un prezzo "certificato", pagato per il rimborso del titolo Xelo Ferras CDO nella rinegoziazione iniziata nel dicembre 2009 (confermato da Mangusta Risk nel suo elaborato e certificato dal bilancio 2009 di Xelo Plc), tale valore non è stato portato alla luce nel bilancio 2010, annotando anche la relativa perdita di circa 94 milioni, anche in virtù del fatto che in data 30/04/2010, nel bilancio di XELO plc il "nuovo" titolo Xelo Ferras CDO, come riconfezionato dalla ristrutturazione iniziata nel dicembre 2009, non era ancora presente e quindi lasciando presumere che il "nuovo" titolo Xelo Ferras CDO non esisteva ancora, era stato solo rimborsato;

9) se e da chi è stata fatta una valutazione indipendente dell'effettivo valore di tutti i titoli oggetto della permuta che ha portato all'acquisto del titolo XSOS25122718 CREDIT SUISSE CLN linked to European inflation 26/7/2021 (v. n. € 65.000.000), prima e al momento dello scambio (trade date);

10) se il Presidente del Collegio Sindacale e il Collegio Sindacale stesso ritengano che per recuperare perdite finanziarie sia sufficiente effettuare "scambi" di titoli, e trascrivere come valore contabile di bilancio il "futuro" possibile valore di rimborso del "nuovo" titolo scambiato (cioè il valore nominale del titolo, che oltre tutto nelle credit linked notes non è garantito "per contratto");

11) se il Presidente del Collegio Sindacale e il Collegio Sindacale, non ritengano invece che, in un'operazione di asset exchange, sia necessario riportare in conto economico i valori reali di mercato dei titoli scambiati, annotando le eventuali minusvalenze dei titoli venduti e che sia obbligatorio iscrivere in bilancio il titolo acquistato al reale valore di carico, nel rispetto dei fondamentali principi di chiarezza, prudenza e prevalenza della sostanza sulla forma che devono connotare l'estensione del bilancio.

Cordiali saluti

02/04/2013

Franco Picchi
Pietrasanta LU



Serafini Paola

Da: Vespaiani Elisa [E.Vespaiani@enpam.it]
Inviato: giovedì 21 febbraio 2013 15.31
A: Segreteria Collegio Sindacale
Cc: Oliveti Alberto; giampiero malagnino; Del Sordo Ernesto; Direzione; Aureli Antonietta; Squillaci Vincenzo
Oggetto: I: denuncia ex art.2408 cc
Priorità: Alta

Egregio Presidente,
Le inoltro la mail a firma del dottor Mele.
Rimango a disposizione.

22/2/2013 19

Elisa Vespaiani
Fondazione E.N.P.A.M.
Segreteria Vice Presidente Vicario
via Torni 38, 00184 Roma
tel: 06.48294360 fax 06.48294809 cell 338.7261568
e-mail: e.vespaiani@enpam.it

Da: Renato Mele [mailto:melerenato@peccenacolo.com]
Inviato: giovedì 21 febbraio 2013 15.11
A: presidenza@pec.enpam.it
Cc: segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it; dgpolticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it; iannone_g@camera.it; lopresti_a@camera.it; motta_c@camera.it; poli_n@camera.it; santagata_g@camera.it; berretta_g@camera.it; battaglia_a@posta.senato.it; cazzola_g@camera.it; bonfrisco_a@posta.senato.it; donaggio_c@posta.senato.it; iannutti_e@posta.senato.it; maraventano_a@posta.senato.it; musi_a@posta.senato.it; nerozzi_p@posta.senato.it; zanetta_v@posta.senato.it; franzoso_p@camera.it; fedriga_m@camera.it; ciarrapico_g@posta.senato.it; domenico.mastroianni@tesoro.it; angela.lupo@tesoro.it; ufficicentralicontrollo.enti@corteconti.it
Oggetto: denuncia ex art.2408 cc

Al Presidente del Collegio Sindacale ENPAM
Dottor Ugo Venanzio Gaspari

e p. c

- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Prof.ssa Elsa Fornero

- Direzione Generale per le politiche previdenziali
Dott. Edoardo Gambacciani

- Commissione Parlamentare di controllo sull' attività degli Enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
Presidente – Dott. Giorgio Jannone

- Ministero dell' Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ispettore Generale Capo
Dott. Domenico Mastroianni

Ufficio VIII
Dott.ssa Angela Lupo

- Corte dei Conti - Sezione del controllo sugli enti
Presidente - Dott. Raffaele Squitieri

Oggetto: denuncia ex articolo 2408 cc

Premessa:

Nel testo del Bilancio Consuntivo 2011, approvato dal Consiglio Nazionale nel giugno 2012, il Fondo di Previdenza Specialisti esterni ha presentato un saldo economico negativo pari ad euro **-16.102.683**. Tale saldo negativo, in presenza di una riserva del Fondo pari solo a euro 6.039.675, è stato coperto con euro 10.063.008 prelevati dalle riserve degli altri Fondi gestiti.

A giustificazione di tale scelta il suddetto Bilancio così riporta a pag.274:

“...In relazione alle modalità di copertura della residua quota, pari a € 10.063.008, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, tenuto conto dei principi di solidarietà categoriale che improntano i sistemi previdenziali dei liberi professionisti, già ampiamente riconosciuti anche in sede di giurisprudenza costituzionale (in materia di contribuzione ENPAM, cfr. Sentenze C.Cost. n.707/1988, n.88/1995), ha stabilito i criteri di ripartizione di detto onere fra i diversi Fondi gestiti...”

Sottopongo alla Sua attenzione i seguenti fatti con relative domande:

A) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato di ripartire l'onere del Fondo di Previdenza Specialisti esterni fra i diversi Fondi gestiti nella seduta del 25 maggio 2012 (punto 3 dell'ordine del giorno), cioè nella medesima seduta di approvazione del Bilancio consuntivo (punto 4 dell'ordine del giorno).

- Si rende conto il Collegio da Lei presieduto che il prelievo si configurerebbe come un atto illegittimo se fosse avvenuto prima di quella delibera?

B) Nel novembre 2011 il dottor Ernesto del Sordo, attuale Direttore generale, in un convegno sulla previdenza, ha rappresentato il progetto di riforma dell'ENPAM anticipando la volontà dell'Ente di imputare agli altri Fondi la copertura della spesa pensionistica del Fondo Convenzionati esterni eccedente le proprie disponibilità.

Evidentemente la crisi del Fondo era, già in quel momento, considerata irreversibile.

- Quando si è cominciato a prelevare risorse dagli altri Fondi per l'impossibilità di coprire con le sole risorse interne il pagamento delle pensioni del Fondo di Previdenza Specialisti esterni?

Non si è reso conto il Collegio da Lei presieduto che questo stava avvenendo già nel corso del 2011?

C) Delle due citate Sentenze, la n.88/1995 si riferisce ai veterinari, e non - come si vorrebbe far intendere - ai medici.

Entrambe fanno comunque riferimento alla solidarietà come "obbligo alla contribuzione" e non come possibilità di devoluzione e destinazione dei contributi in maniera difforme rispetto a quanto dettato e previsto dai Regolamenti dell'Ente.

Una volta ricevuto il contributo, l'Ente contrae un obbligo ben preciso nei confronti del contribuente - evidenziato nel Regolamento del Fondo cui questi appartiene - e non può certo né disporsi a piacimento né mutarne destinazione.

Esistono nell'ENPAM forme di contribuzione di solidarietà (vedi quella della Quota b del Fondo Generale) che - per l'appunto - sono regolamentate in maniera specifica, ad evitare arbitrii decisionali.

- Il Collegio da Lei presieduto condivide con il CdA l'accostamento tra le due citate sentenze della C. Cost ed il caso in oggetto?

Ritiene che questa circostanza rientri tra le forme di solidarietà già previste dai Regolamenti dell'Ente?

Non ritiene che non sia sufficiente una delibera di CdA, peraltro successiva all'effettivo inizio del prelievo, ma che sia necessario un Regolamento attuativo?

D) Il Regolamento del Fondo dei Convenzionati esterni, al pari dei Regolamenti degli altri Fondi speciali ENPAM, ha espressamente previsto fino a tutto il 2012 gli atti da assumere in caso di mancata "stabilità della gestione" (art.19) e ne ha stabilito la soluzione, che non è quella di imputare la spesa pensionistica alle riserve tecniche degli altri Fondi, bensì di provvedere ad una sorta di "liquidazione controllata".

- Il Collegio da Lei presieduto aveva più volte, in passato, rappresentato in sede di Bilancio la grave crisi di questo Fondo. Come è stato possibile arrivare alla totale instabilità di gestione senza che venissero prese le misure previste dal Regolamento in quel momento vigente?

Qual è stato, in questo caso, il ruolo del Collegio dei revisori?

E questo trasferimento di risorse da un Fondo ad un altro era così contabilmente automatico, quasi banale, da non meritare alcuna menzione nella Relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo da parte del Collegio sindacale, soprattutto quando il Collegio da anni rimarcava proprio nei Bilanci annuali la sua preoccupazione per la crisi profonda e strutturale del Fondo in questione?

E) Lo Statuto dell'Ente prevede che: "...Per le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per i medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e del Fondo di previdenza della libera professione — quota "B" del Fondo generale, devono essere sentite preventivamente le rappresentanze delle categorie sanitarie interessate; a tale scopo il Consiglio di amministrazione promuove la costituzione, da parte delle singole categorie, di appositi organismi consultivi a base elettiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei Fondi stessi..."

- Il Collegio da Lei presieduto non ritiene che il CdA dell'Ente, in virtù di questa disposizione, prima ancora di deliberare di coprire il disavanzo della gestione del Fondo Specialisti esterni con le riserve degli altri Fondi, avrebbe dovuto "sentire preventivamente" le Consulte dei Fondi interessati al prelievo?

Le risulta che questo sia avvenuto?

In caso contrario, come è stato possibile che il Suo Collegio abbia accettato che venissero effettuati tali prelievi, visto che il Collegio sindacale è tenuto a verificare il rispetto della legge e dello Statuto?

Ritiene, quindi, che lo Statuto dell'Ente sia stato rispettato?

F) Come ben sappiamo, a partire dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la riforma previdenziale. Essa prevede, tra l'altro, che la differenza tra entrate ed uscite dei Fondi si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale della Fondazione e non più del fondo specifico di provenienza. La presenza di una riserva tecnica generale renderà possibile, a mio giudizio, il trasferimento di risorse necessarie al pagamento delle pensioni da un Fondo all'altro.

- Il Collegio da Lei presieduto è a conoscenza del fatto che quanto detto non è vero per il Fondo Generale, le cui due Quota, A e B, conservano ancora oggi una riserva tecnica separata e specifica?

Il Collegio da Lei presieduto è a conoscenza del fatto che l'art. 2 del Regolamento del Fondo Generale non prevede tra le uscite quelle di copertura di deficit altrui?

Il Collegio da Lei presieduto è a conoscenza del fatto che tale Regolamento non può essere modificato senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo?

Le risulta che questo sia avvenuto?

In mancanza di questo parere, ritiene possibile imputare già da ora anche per il 2013 il sostegno al Fondo Convenzionati esterni?

Nel confidare che si tengano in debito conto le osservazioni enucleate ex art. 2408 c.c. e che vi possa essere quantomeno un adeguato riscontro sui singoli evidenziati punti, invio distinti saluti

Dottor Renato Mele

Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pistoia

Rappresentante toscano nella Consulta Quota b del Fondo Generale

Montale (Pistoia) 21 febbraio 2013